



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente (Relatore)
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carminé PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali trasmettono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali con sede nella provincia di Trento applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e nei relativi allegati con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti nel medesimo decreto e, quindi, a decorrere dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2025/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario per le relazioni degli organi di revisione sui bilanci di previsione 2025-2027;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario per le relazioni degli organi di revisione sui rendiconti dell'esercizio 2024;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 25/2025/INPR, di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2025;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 75/2025/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2024;

RILEVATO che, in applicazione della precitata delibera n. 75/2025/INPR, il Comune di Andalo rientra tra gli enti da controllare secondo le procedure di cui all'art. 1, cc. 166 e ss., della l. n. 266/2005, poiché il rendiconto 2024 evidenzia residui attivi del titolo 1 e 3 per un importo pro-capite superiore ai mille euro (modalità di controllo di cui alla lettera B della citata delibera n. 75/2025/INPR);

CONSIDERATO che il Comune di Andalo, avendo una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri

organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

RILEVATO che il Comune di Andalo ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 in data 20 dicembre 2024 entro il termine del 28 febbraio 2025 (termine differito con il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2024), ed ha inviato i dati alla BDAP in data 3 dicembre 2024 entro il termine del 30 marzo 2025;

RILEVATO che il Comune di Andalo ha approvato in data 15 maggio 2025, oltre il termine di legge il rendiconto 2024 ed ha inviato i dati alla BDAP in data 21 maggio 2025;

ESAMINATO il questionario sul bilancio di previsione 2025-2027 trasmesso a questa Sezione di controllo il 25 luglio 2025 dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Andalo (prot. Corte dei conti n. 1601);

RILEVATO CHE l'organo di revisione ha rilasciato il proprio parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2024 trasmesso a questa Sezione di controllo il 25 luglio 2025 dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Andalo (prot. Corte dei conti n. 1599);

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consigliare del rendiconto della gestione 2024;

VISTA la nota prot. n. 2426 del 10 ottobre 2025, con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le tematiche da approfondire e le criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota acquisita al prot. Corte dei conti n. 2507 del 30 ottobre 2025, di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

VISTO il decreto n. 28/2025 del 26 settembre 2025, con il quale il Presidente della Sezione ha designato i magistrati istruttori nelle persone del Presidente Luisa D'Evoli e del Cons. Tullio Ferrari;

VISTA l'ordinanza n. 25/2025 del 17 dicembre 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio che si è tenuta mediante collegamento da remoto;

UDITI i magistrati relatori, Pres. Luisa D'Evoli e Cons. Tullio Ferrari, ed esaminata la documentazione agli atti:

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”*.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del questionario-relazione (di seguito, “questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di *“ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”*, nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di *“assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali.”*.

Vanno anche menzionati l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, *“fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti”* ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

In relazione a quanto appena riportato ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, può essere considerata suscettibile di segnalazione all'ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale. Ciò al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione.

Si precisa che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante qualificazione del bilancio come *“bene pubblico”*), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato *“l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.”*.

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, *“la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]”*.

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell’esame della documentazione inerente al rendiconto per l’esercizio 2024 del Comune di Andalo, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

– Risultato di amministrazione (lett. A)	2.234.743,09
– Parte accantonata (lett. B)	857.407,89
– Parte vincolata (lett. C)	96.851,47
– Parte destinata agli investimenti (lett. D)	55.630,13
– Parte disponibile (lett. E)	1.224.853,60
– Fondo finale di cassa	2.450.941,09
– Anticipazioni di cassa	0,00
– Capacità di riscossione	71,33%
– Residui attivi finali	4.967.795,53
– Residui passivi finali	3.416.480,62
– Risultato di competenza di parte corrente (O1)	792.980,72
– Risultato di competenza (W1)	1.366.173,05
– Equilibrio di parte corrente (O3)	611.214,15
– Equilibrio complessivo (W3)	1.129.457,25

– Sostenibilità dei debiti finanziari	2,15%
– Attivo patrimoniale	68.143.700,80
– Passività patrimoniali	6.833.782,90
– Patrimonio netto	61.309.917,90

4. A seguito dell'esame documentale, in istruttoria sono stati richiesti approfondimenti riguardo ai seguenti punti:

- criticità contabili ed errori nella compilazione del questionario sul rendiconto 2024;
- gestione dei residui;
- progetti finanziari con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU.

In esito alle predette richieste istruttorie, con nota di data 30 ottobre 2025, acquisita in pari data al prot. Corte dei conti n. 2507, a firma dell'Organo di revisione e del Sindaco, sono state trasmesse controdeduzioni ed elementi integrativi sufficienti a chiarire quanto rilevato.

5. Relativamente allo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR, dal PNC e dal REACT, la successiva tabella espone le risultanze di detto monitoraggio. Nel riscontro istruttorio l'Ente ha peraltro evidenziato che il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”*, ha introdotto modifiche significative con riferimento alle assegnazioni finanziarie dei progetti di *“Efficientamento energetico”*, inizialmente concesse con Legge 27 dicembre 2019 n. 160, salvo poi confluire, nell'anno 2022, nei fondi PNRR. In particolare, l'articolo 33, comma 1, lett. d), ha riformulato il comma 31-bis della Legge 160/2019, stabilendo che: *“I Comuni beneficiari di contributi di cui al comma 29, a decorrere dall'anno 2024, non sono più tenuti al rispetto delle disposizioni previste per gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*.

CUP	Descrizione	Esito monitoraggio
E41C22001460006	Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione	Le attività risultano concluse e il progetto risulta nello stato di “liquidato”.
E41F22001480006	Miglioramento dell'esperienza dell'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino	Le attività risultano concluse e il progetto risulta nello stato di “liquidato”.
E41F2200235006	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale integrazione SPID e CIE e ANPR.	Le attività risultano concluse e il progetto risulta nello stato di “liquidato”.
E41F22002540006	Adozione app IO	La contrattualizzazione delle attività è conclusa e il progetto si trova in stato di “verifica”.
E41F22004730006	Piattaforma digitale nazionale dati	Il progetto è stato avviato e la conclusione delle attività è prevista per il 7 novembre 2025
E51F22010330006	Piattaforma notifiche digitali “Send comuni”	Le attività risultano concluse e il progetto risulta nello stato di “liquidato”.

CUP	Descrizione	Esito monitoraggio
E51F24007250006	Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale- adesione allo stato civile digitale	Il progetto è stato avviato e la conclusione delle attività è prevista per il 19 gennaio 2026
E38B22001630005	Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano	Il progetto risulta in linea con il cronoprogramma. Viene segnalato che al 30 luglio 2025, data del primo e finora unico stato di avanzamento lavori emesso, si sono rilevati sia anticipi sia ritardi sulle diverse fasi di realizzazione, che comunque non fanno ravvisare all'Ente particolari problematiche per il rispetto del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

- che, dall'esame dei dati di rendiconto 2024 del Comune di Andalo, non emergono allo stato degli atti gravi irregolarità;
- che dall'esame del questionario sul bilancio di previsione 2025-2027 non sono emersi aspetti di rilievo.

CONCLUDE

allo stato degli atti, il procedimento di controllo del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2024 del Comune di Andalo, invitando al contempo l'ente nella propria attività gestionale:

- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione;
- a proseguire nella gestione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi, atteso che l'eventuale mancata osservanza determina la perdita del finanziamento. Per le somme erogate a titolo di anticipo, si raccomanda l'attivazione dei vincoli sulla cassa, ai sensi dell'art. 180, c. 3, lett. d), del TUEL, qualora i pagamenti per l'attuazione dei progetti non abbiano superato le somme anticipate.

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2025 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Andalo (Tn), con pec tramite l'applicativo ConTe.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Andalo.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025.

Il Magistrato relatore

Tullio FERRARI

(F.to digitalmente)

Il Presidente relatore

Pres. Luisa D'EVOLI

(F.to digitalmente)

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott Aldo PAOLICELLI

(F.to digitalmente)